

**NOTA INFORMATIVA NR. 2/2019**

**OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI: DECORRENZA E NOVITA' A PARTIRE DAL 01/07/2019**

**PREMESSA**

Per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di **inviare telematicamente i corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate.

La **decorrenza** di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell'**ammontare del volume d'affari** realizzato. Infatti, l'obbligo sussiste rispettivamente:

- dal **1 luglio 2019**, per i soggetti con un volume d'affari **superiore ad €400.000**;
- dal **1 gennaio 2020**, per tutti i soggetti **a prescindere dall'ammontare** del volume d'affari.

Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d'affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019.

**PRINCIPALI NOVITA'**

**Soggetti interessati**

L'obbligo riguarda i soggetti che effettuano operazioni di **commercio al dettaglio ed attività assimilate** (art. 22 del DPR n. 633/1972), esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica (salvo richiesta da parte del cliente):

- commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico;
- cessioni di beni effettuate in spacci interni;
- vendite mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- vendite per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere;
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi;
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali;
- prestazioni di trasporto di persone.

**Registratori telematici (RT)**

L'adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio:

- dei c.d. "**registratori telematici - RT**", già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016. Tali registratori saranno dotati delle tecnologie necessarie ad adempiere ai nuovi obblighi. I Registratori Telematici, identici ai registratori fiscali tradizionali, oltre a memorizzare gli scontrini trasmettono la chiusura della giornata all'Agenzia delle Entrate in modo autentificato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica. La Verifica Fiscale Obbligatoria da parte di un tecnico abilitato dall'Agenzia delle Entrate andrà fatta ogni due anni anziché ogni anno.
- in alternativa saranno previsti nuovi strumenti gratuiti, (ancora in fase di implementazione) individuati dall'Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.

Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all'invio telematico giornaliero dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.

In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l'esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.

Si ricorda che in linea generale la norma stabilisce che la chiusura di cassa va effettuata entro la mezzanotte del giorno stesso. Con la Circolare Ministeriale 12/2016 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, agli esercizi commerciali con attività oltre le ore 24, la possibilità di ***effettuare la chiusura di cassa nel momento effettivo in cui ha termine l'attività***; fra questi vi rientrano:

- esercizi di attività di intrattenimento;
- esercizi pubblici commerciali (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, etc.);

In tal caso, ancorché lo scontrino di chiusura sia emesso nel giorno successivo, i corrispettivi vanno imputati al giorno precedente.

### **Abrogazione ricevute fiscali e scontrini cartacei**

Con l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica, quindi la documentazione è rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica. **Di conseguenza non sarà più possibile il rilascio di ricevute fiscali o scontrini cartacei.**

Fanno eccezione i casi in cui è prevista l'esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, come per esempio gli agricoltori che applicano il regime speciale Iva.

### **Abrogazione del registro dei corrispettivi**

A partire dall'1.1.2020 l'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi è **accompagnato dall'abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi**, con la conseguente eliminazione della "semplificazione" di cui all'art. 2 D.P.R. 696/1996, tale conclusione comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, fino ad ora, hanno "certificato" l'operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi.

Di conseguenza, per i soggetti esercenti tali attività, dall'1.7.2019 o dall'1.1.2020, le modalità di certificazione dell'operazione, salvi i casi di esonero, saranno:

1. l'emissione della fattura in formato elettronico;
2. l'emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica.

### **Credito d'imposta per i commercianti**

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stato previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione **di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.**

Il contributo è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e **sia stato pagato con modalità tracciabile** il relativo corrispettivo. Per l'utilizzo del credito, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6899". Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo (quadro RU).

### **Certificazione di conformità del processo di controllo interno**

Sarà obbligatoria in caso di gestione dei corrispettivi telematici con **più punti cassa per punto vendita**, trasmessi mediante un unico RT o Server-RT e potrà essere rilasciata da qualsiasi soggetto iscritto al registro dei revisori legali e non più solamente da una società di revisione.

### **Esclusioni ed esenzioni**

L'articolo 17 del D.L. n. 119/2018, rinvia alla pubblicazione di un decreto le ipotesi di esonero in base a due parametri: la tipologia di attività svolta e il luogo di esercizio dell'attività, considerando la scarsa copertura internet in alcune zone d'Italia. Al momento in cui si scrive non è ancora stato emanato il decreto che prevede le esclusioni. Voci ministeriali affermano che dovrebbero essere esclusi i medesimi soggetti esclusi dall'emissione dello scontrino fiscale, come da decreto del 1996 ( fra cui tabaccai, giornalai, arrotini, ricamatrici e sarte, calzolai)

### **Sanzioni**

Per quanto riguarda il **regime sanzionatorio**, secondo quanto stabilito dall'art. 2, c. 6, D.Lgs. 127/2015 in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni sono quelle previste dagli articoli 6 c. 3, e 12, c.2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nello specifico, in caso di corretta certificazione dell'operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di €250 ad un massimo di €2.000.

Restano valide le sanzioni già previste per la mancata emissione di scontrini fiscali e per l'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali (cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato).

### **Indicazioni operative**

E' opportuno valutare tempestivamente la scelta da parte di coloro che attualmente utilizzano le ricevute fiscali e/o gli scontrini. **Tali operatori sono costretti a scegliere se certificare tutte le operazioni con fattura elettronica, o dotarsi di un nuovo registratore telematico.** Si sottolinea che in presenza di una forte richiesta da parte del mercato, potrebbero non essere immediatamente disponibili tali registratori, quindi vi consigliamo di muovervi per tempo, valutando anche i necessari cambi ai processi amministrativi interni per gestire in maniera adeguata e corretta i nuovi obblighi.

Roma li, 09/05/2019

Studio Sanguigni